



AVVISO PUBBLICO

Procedura per il riconoscimento delle associazioni dei raccoglitori o cercatori di tartufo

ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 25 giugno 2008, n. 16
e dell'articolo 19 della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010

1. Riferimenti normativi e ruolo delle associazioni riconosciute

La legge regionale n. 16/2008 "Norme in materia di raccolta e di coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 8/2024, attribuisce alle associazioni dei raccoglitori o cercatori di tartufo un particolare ruolo nella azioni di valorizzazione del settore tartufigo regionale.

In particolare:

- l'articolo 1 individua, tra le finalità della legge, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigo del Piemonte, riconoscendo il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane piemontesi;
- l'articolo 3 dispone che la Regione realizzi e finanzia gli interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigo, anche attraverso i propri enti strumentali, l'IPLA, le altre società controllate e partecipate e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore, individuando le associazioni quali soggetti qualificati per la realizzazione di interventi di salvaguardia e potenziamento del patrimonio tartufigo;
- l'articolo 4 dispone la concessione di un'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigo, da riconoscere ai proprietari o possessori di terreni su cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufiga per ogni soggetto arboreo che si impegna a conservare, demandandone l'identificazione alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura ai sensi dell'art. 3 bis della legge regionale n. 1/2019;
- l'articolo 4 bis istituisce la "Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigo regionale", quale soggetto deputato al coordinamento degli interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigo, a formulare proposte e esprimere pareri sulle predette iniziative e sul piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale per la sua approvazione;
- l'articolo 9, comma 4, dispone che le associazioni riconosciute designino propri rappresentanti quali componenti delle commissioni d'esame provinciali per il rilascio del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi, garantendo così la presenza della componente tecnico-esperienziale del settore nelle procedure valutative;
- l'articolo 12 disciplina il riconoscimento regionale delle associazioni, quale condizione necessaria e preliminare per l'esercizio di tutte le funzioni consultive, rappresentative e di designazione sopra richiamate, nonché per la partecipazione alle iniziative di promozione, formazione e valorizzazione del patrimonio tartufigo regionale promosse dalla Regione Piemonte e dalle province.

Le disposizioni attuative della legge regionale n. 16/2008, approvate con D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025:

- all'articolo 2, hanno disposto che la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura incaricata dell'identificazione delle piante cui riconoscere l'indennità per la conservazione del patrimonio



tartufigeno di cui all'articolo 4 della l.r. n. 16/2008, sia integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità e designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale tra quelle di cui all'articolo 12 della stessa legge;

- all'articolo 19, ha definito, in attuazione dell'articolo 12 della stessa legge, i requisiti soggettivi in capo alle associazioni di raccoglitori o cercatori di tartufi per poter ottenere il riconoscimento, dettagliando le norme procedurali, nonché la documentazione da allegare alla relativa istanza.

2. Finalità dell'avviso

Il presente Avviso è volto a invitare tutte le associazioni di raccoglitori o cercatori di tartufo, costituite o operanti nel territorio della Regione Piemonte, a presentare istanza di:

- primo riconoscimento, qualora l'associazione non risulti già riconosciuta dalla Regione Piemonte;
- rinnovo o conferma del riconoscimento, qualora l'associazione sia già titolare di un precedente provvedimento di riconoscimento.

3. Requisiti soggettivi

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, le associazioni che intendono richiedere il riconoscimento devono possedere i seguenti requisiti:

- essere costituite con atto pubblico;
- non avere scopo di lucro;
- avere almeno 50 soci iscritti;
- essere composte da cercatori in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta dei tartufi, da raccoglitori su fondi di loro proprietà o loro conduzione, ovvero da conduttori di tartufaie riconosciute.

4. Modalità di presentazione dell'istanza

La domanda di riconoscimento, sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione, deve essere presentata al Settore Foreste della Regione Piemonte mediante trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: foreste@cert.regione.piemonte.it.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della documentazione farà fede la ricevuta telematica di accettazione PEC.

5. Documentazione da allegare

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto associativo in copia conforme;
- nominativi delle persone preposte alle cariche sociali, con indicazione della consistenza associativa alla data di presentazione della domanda (elenco dei soci), comprovante il rispetto del requisito di cui al punto 3, lettera c);
- relazione sull'attività eventualmente già svolta e su quella che l'associazione intende svolgere;
- atto dell'organo direttivo dal quale risulti l'autorizzazione al rappresentante legale a presentare l'istanza di riconoscimento.



6. Termine di presentazione

Le domande devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 30 settembre 2026.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine indicato.

7. Istruttoria e provvedimento di riconoscimento

Il Settore Foreste provvede, previa verifica della completezza della documentazione prodotta e della rispondenza delle finalità statutarie ai requisiti di legge, al rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010.

Qualora la documentazione risultasse incompleta o irregolare, il Settore Foreste procederà a richiedere l'integrazione delle informazioni mancanti. Il termine per il rilascio del provvedimento rimarrà sospeso fino al ricevimento della documentazione integrativa.

8. Informazioni e contatti

Per informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare il Settore Foreste nei seguenti modi:

- telefono: 011 4321223
- posta elettronica: tartufi@regione.piemonte.it
- PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it